## Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2015

Lavoro subordinato - Pretese retributive - Prescrizione - Sospensione durante il periodo della detenzione - Fondamento - Protrazione - Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro - Estensione sino alla fine della detenzione - Esclusione.

Il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di "metus", che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria. Ne consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non può estendersi all'intero periodo di detenzione.

• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 febbraio 2015 n. 2696.

Lavoro subordinato - Lavoro carcerario - Compenso in favore dei detenuti - Divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi - Applicazione - Fondamento.

In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.

• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 11 agosto 2014 n. 17869.

Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione - Lavoro carcerario - Controversia relativa alla restituzione di trattenute sulla mercede - Competenza del giudice del lavoro.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 341/2006, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69 della L. n. 354/1975, sono devolute al giudice del lavoro le controversie relative al pagamento della retribuzione spettante al detenuto, ivi comprese quelle relative alla restituzione delle somme trattenute dall'amministrazione penitenziaria sulla mercede per il lavoro svolto durante la detenzione.

• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 ottobre 2007 n. 21573.



Phoca PDF

Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione - Lavoro carcerario - Pretese retributive - Prescrizione - Sospensione durante il periodo della detenzione - Fondamento.

In tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto, essendo il rapporto privo di stabilità ed atteso che le particolarità del lavoro carcerario - nel quale la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero in considerazione delle modalità essenziali di esecuzione della pena e delle corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria- possono determinare nel lavoratore una situazione di "metus" giustificativa della sospensione della prescrizione.

• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 ottobre 2007 n. 21573.

Lavoro subordinato - Retribuzione - Prescrizione - Lavoro carcerario - Comunanza dei suoi caratteri con quelli di altri rapporti di lavoro subordinato - Conseguenza - Sospensione della decorrenza del termine di prescrizione dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro - Sussistenza.

Le oggettive caratteristiche del lavoro carcerario presentano tratti comuni a quelli che in altri rapporti di lavoro giustificano la non decorrenza del termine prescrizionale dei diritti del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto e che non si identificano necessariamente col timore di rappresaglie da parte del datore di lavoro, come può accadere nel caso del lavoro nautico, marittimo od aereo, pur non potendosi escludere nei confronti del lavoratore carcerario la configurabilità di una situazione di "metus", comunque giustificativa di detta sospensione, riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto di lavoro dei detenuti possono non coincidere del tutto con quelle che contrassegnano il lavoro libero, in funzione della necessità di mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena e di assicurare le corrispondenti esigenze organizzative dell'amministrazione penitenziaria.

• Corte di cassazione, sezione Lavoro, 26 aprile 2007 n. 9969.



Phoca PDF